

DELIBERA N. 347/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VICENZA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 settembre 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTE le note del 19 e 20 settembre 2022 (prot.lli n. 0268199 e n. 0270432), integrate il 22 settembre seguente (prot. n. 0272929), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Vicenza a seguito della segnalazione del 9 settembre precedente a firma del consigliere comunale Signor Cristiano Spiller del Gruppo *“Per una grande Vicenza”*, con la quale è stato segnalato che *“nelle giornate del 24 e 25 agosto 2022, alcuni organi di stampa locali hanno pubblicato articoli con le*

*dichiarazioni del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco in merito alla campagna elettorale in corso per le elezioni politiche [del 25 settembre 2022 e che] i suddetti articoli sono frutto della ripresa di un comunicato stampa inviato in data 24 agosto da Martino Angiolo Montagna, portavoce del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, attraverso la mail istituzionale del comune di Vicenza”, il tutto in maniera non conforme all’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 9 settembre 2022 le controdeduzioni, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio in quanto attività di comunicazione “*priva della forma della impersonalità e della indispensabilità*” come richiesti dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, confermando tale proposta anche nella seduta del 21 settembre 2022 a seguito della valutazione delle memorie pervenute tardivamente;*

ESAMINATA la nota del 19 settembre 2022 (prot.n. 0268837) con la quale il Comune di Vicenza ha trasmesso tardivamente le memorie difensive a firma del Sindaco Signor Francesco Rucco in riscontro alle richieste di controdeduzioni del 9 settembre 2022 (ns. prot. n. 0260070) da parte del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, rappresentando in sintesi quanto segue:

- la trasmissione del comunicato stampa avvenuta lo scorso 24 agosto con la mail avente oggetto “Comunicato stampa del sindaco Francesco Rucco in risposta agli attacchi del Pd su assessori candidati a Roma”, è avvenuta tra tanti altri invii di comunicati che hanno sempre ottemperato all’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La conferma di ciò può arrivare attraverso la visione della corretta attività dell’ufficio stampa sul sito del comune www.comune.vicenza.it;

- l’invio del 24 settembre è stata quindi l’unica eccezione dovuta a una svista personale, di cui faccio ammenda. In ogni caso è necessario precisare che il suddetto comunicato aveva come esclusiva finalità quella di informare i cittadini relativamente ad un tema di profilo istituzionale, con l’intento di eliminare ogni confusione emersa negli ultimi tempi sull’assenza o meno di incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di parlamentare;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni politiche indette in data 21 luglio 2022 e prosegue fino alla chiusura della campagna elettorale del 25 settembre 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 fino alla chiusura delle campagne elettorali;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare del messaggio inviato in data 24 agosto 2022 dalla casella di posta elettronica istituzionale del Comune di Vicenza dal Signor Martino Angiolo Montagna, portavoce del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco: *mmontagna@comune.vicenza.it*, avente ad oggetto *“Comunicato stampa del Sindaco Francesco Rucco in risposta agli attacchi del PD dopo la candidatura a Roma di tre suoi assessori. Federico Formisano e il PD sono fermi a De Funes e si vede”*, ripreso testualmente ai fini della pubblicazione da alcune testate giornalistiche locali *online* (la Piazzaweb.it, Vicenzareport e ViPiù);

RILEVATO che l'attività di comunicazione segnalata è stata realizzata dal Comune di Vicenza attraverso la casella di posta elettronica istituzionale del Signor Martino Angiolo Montagna, portavoce del Sindaco all'indirizzo: mmontagna@comune.vicenza.it, mentre le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali *online*, pur riprendendo integralmente il testo del comunicato stampa, esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato articolo 9 legge 28 del 2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Vicenza attraverso la divulgazione del comunicato stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto i contenuti del comunicato stampa ben avrebbero potuto essere diffusi al di fuori del periodo elettorale, né il requisito dell'impersonalità in quanto proveniente da una casella di posta elettronica istituzionale dell'Ente e contenente commenti del Signor Francesco Rucco, in qualità di Sindaco, relativamente alla tenuta della sua maggioranza a seguito della candidatura di suoi tre assessori, utilizzando espressioni di tenore politico: *“Capisco il nervosismo di Formisano per non essere riuscito a mettere in crisi la maggioranza sull'endorsement PD a Tosetto, e capisco anche il suo nervosismo per dover assistere ad un centrodestra che investe su talenti vicentini mentre il suo partito umilia i propri lasciandoli a casa. Capisco tutto e a Formisano, che si arrampica sugli specchi per giustificare l'impossibile, diamo tutta la solidarietà umana del caso, però arrivare alla fantasia di una narrazione che vedrebbe gli assessori di Rucco in fuga dalla giunta significa pensare che chi legge possa credere a qualunque cosa”* ed ancora *“Non c'è nessuna fuga da Palazzo Trissino, il lettiano Federico Formisano può stare sereno perché se leggesse i giornali prima di mandare i comunicati saprebbe che il sindaco Francesco Rucco ha già concordato con i candidati che, se eletti, resteranno al loro posto almeno fino alla fine del mandato. Non è difficile, e Formisano dovrebbe sapere che non ci sono incompatibilità tra i due ruoli, per cui la città ne uscirebbe rafforzata e forse avere rappresentanza del capoluogo a Montecitorio sarebbe un beneficio per tutti, perché i nostri parlamentari sono abituati a lavorare per Vicenza, mentre ci ricordiamo tutti come il PD, si sia adoperato per Vicenza Capitale della Cultura o per l'acquisto da parte dello Stato di Palazzo Thiene. Questo è il PD, caro Formisano, quindi capisco il nervosismo per una giunta che esce rafforzata, ma non, come dicono a Roma, il rosicare a vuoto”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa del 24 agosto 2022 oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Vicenza di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del portavoce del Sindaco di Vicenza in data 24 agosto 2022, dal titolo *“Comunicato stampa del Sindaco Francesco Rucco in risposta agli attacchi del PD dopo la candidatura a Roma di tre suoi assessori. Federico Formisano e il PD sono fermi a De Funes e si vede”*, come indicato in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Vicenza e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba